

A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA NUOVA SUPERFICIE RIVENDICABILE DESTINATA ALLA DENOMINAZIONE BOLGHERI

Ai fini dell'assegnazione della nuova superficie rivendicabile, si applicano i seguenti criteri:

- 1) che i soggetti beneficiari della nuova superficie rivendicabile siano le aziende agricole (identificate dal CUAA) già costituite alla data del 31 luglio 2018, e con vigneti in conduzione idonei alla rivendicazione della denominazione Bolgheri alla medesima data; il requisito inerente la conduzione dei vigneti si intende soddisfatto a fronte dell'avvenuta registrazione dei vigneti stessi nello schedario viticolo entro il 31 luglio 2018;
- 2) che siano da ritenersi ammissibili esclusivamente le aziende che, alla data di presentazione della domanda di concessione della superficie rivendicabile, detengono una superficie rivendicabile a DO Bolgheri (intesa come somma di rosso e bianco) inferiore alla somma tra: A) il valore (espresso in metri quadrati) della superficie vitata aziendale ricadente entro i confini della denominazione, e B) il valore (espresso in metri quadrati) della superficie delle eventuali autorizzazioni all'impianto detenute dall'azienda alla medesima data, fermo restando che sono da ritenersi ammissibili anche le aziende che non detengono superficie rivendicabile alla data di presentazione della domanda;
- 3) che per la denominazione Bolgheri tipologie rosso, le aziende che detengono, alla data di presentazione della domanda, una superficie rivendicabile a DO Bolgheri (intesa come somma delle tipologie rosso e delle tipologie bianco bianco), uguale o superiore a 10 (dieci) ettari, possano richiedere fino al 10% della superficie rivendicabile detenuta, per una quota comunque non superiore a 10 (dieci) ettari; le aziende che detengono, alla data di presentazione della domanda, una superficie rivendicabile a DO Bolgheri (intesa come somma delle tipologie rosso e delle tipologie bianco) inferiore a 10 (dieci) ettari, possono richiedere fino ad un massimo di 1 (uno) ettaro di nuova superficie rivendicabile;
- 4) che per la denominazione Bolgheri tipologie bianco, le aziende possano richiedere fino ad un massimo di 3 (tre) ettari;
- 5) che l'assegnazione di nuova superficie rivendicabile non possa comunque essere superiore alla differenza tra A) la somma della superficie vitata ricadente all'interno della denominazione e delle autorizzazioni all'impianto in possesso dell'azienda alla data di presentazione della domanda, e B) la superficie rivendicabile (intesa come somma delle tipologie rosso e delle tipologie bianco) detenuta dall'azienda alla medesima data;
- 6) che, qualora la quota di superficie rivendicabile messa a disposizione non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili, la superficie rivendicabile venga assegnata proporzionalmente alla superficie richiesta da ciascuna azienda e ritenuta ammissibile;
- 7) che il soggetto richiedente abbia presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del'11 dicembre 2017, relativa alla campagna viticola 2018/2019;
- 8) che, al momento della presentazione della domanda di concessione della superficie rivendicabile, il beneficiario disponga del fascicolo aziendale aggiornato ed abbia completato il passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico, secondo quanto disposto al punto 22.1 della deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018,

n. 103 (Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative e dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo);

9) che la superficie rivendicabile assegnata sulla base del presente atto non possa essere trasferita per un periodo di 7 (sette) anni dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione.